



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE

Manutenzione delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili autorizzate ai sensi del Decreto Ministero della Salute 21 dicembre 1990, n.443.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'articolo 11, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 che stabilisce, in attuazione della direttiva CE n.98/83, l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n.443 recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili;

VISTO il decreto 6 aprile 2004, n.174 "regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";

RAVVISATA l'opportunità di assicurare la regolare manutenzione periodica delle apparecchiature per il trattamento domestico dell'acqua potabile, con particolare attenzione ai periodi di sosta;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 9 aprile 2008;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

DECRETA

Art. 1

1. Nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili autorizzate ai sensi del Decreto Ministero della Salute 21 dicembre 1990, n.443, i riferimenti alle prestazioni degli apparecchi medesimi dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente.

2. Su tutta la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere riportata, con caratteri ben visibili, la seguente avvertenza:

QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE PERIODICA PER FAR SI' CHE L'ACQUA, DA ESSA EROGATA, MANTENGA LE SUE CARATTERISTICHE DI POTABILITA'.

Art. 2

Tale avvertenza dovrà essere apposta su tutte le apparecchiature in commercio, anche utilizzando lo strumento delle etichette autoadesive, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Dott. Donato Greco